



Città di Curtatone

Provincia di Mantova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 14/05/2014
PROT. N. 14673

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA QUALE CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
-----------------	---

L'anno **duemilaquattordici** addì **quattordici** del mese di **maggio** alle ore **20:00** nella sala delle Adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati in sessione Ordinaria **Pubblica** di **Prima** convocazione i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BADOLATO ANTONIO	Presente	PANTANI GRAZIANO	Assente
GOATELLI RICCARDO	Assente	VINCENTI FERNANDO	Presente
DE DONNO GIUSEPPE	Presente	GAGLIARDI LUISA	Presente
BOTTANI CARLO	Presente	MAFFEZZOLI GIORGIO	Presente
FERRARI FRANCESCO	Presente	BELLELLI DAVIDE	Presente
IMPERIALI ALCIDE	Presente	FRANZONI MATTEO	Presente
TOTARO MATTEO	Presente	GELATI LUIGI	Presente
MAROCCHI LEONARDO	Assente	ROSA CRISTIANO	Presente
ZUINI UMBERTO	Assente	BIFFI FEDERICO	Presente
GORERI RUDY	Presente	SAVAZZI PAOLO	Presente
BIANCHI FAUSTO	Presente		

Totale Presenti: 17 - Totale Assenti: 4

E' altresì presente l'Assessore esterno: Alessandro Benatti.

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4°, lettera a) del D.L.vo n° 267/2000), Il Segretario Generale dott. Giuseppe Capodici .

Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Antonio Badolato assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Sindaco: “ Passiamo ai punti 2, 3 e 4, che hanno tutti il medesimo oggetto in buona sostanza ... e cioè la TARI, la tassa sui rifiuti: il primo riguarda il Regolamento; il piano finanziario il secondo; il terzo punto l'approvazione delle tariffe per i servizi rifiuti ... la nostra proposta è di fare una esposizione unica con l'intervento e la relazione dell'Assessore Bottani e poi fare tre votazioni distinte, vi può andar bene? E' un unico oggetto, quindi, viene illustrato in tutte le sue parti, poi, facciamo come al solito - come abbiamo sempre fatto - tre votazioni distinte. la parola l'Assessore Bertani grazie”;

Sentito l'intervento dell'Assessore Bottani Carlo riportato di seguito nell'allegato in unico documento e relativo anche agli oggetti n. 3 e n. 4 dell'Ordine del Giorno;

ATTESO che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all'art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, in attesa di conversione;

VALUTATO opportuno procedere alla eventuale modifica del Regolamento del Corrispettivo per i Rifiuti solo quando le modifiche di cui al Decreto Legge n° 16 del 6 marzo 2014 siano divenute definitive a seguito della approvazione della legge di conversione e pertanto su tali aspetti il Consiglio Comunale sarà nuovamente chiamato ad esprimersi;

DATO ATTO che:

a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

I. **IMU (imposta municipale propria)** componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);

II. **TASI (tributo servizi indivisibili)** componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Curtatone in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il **CORRISPETTIVO per i Rifiuti** componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 668, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, è applicabile anche al Corrispettivo per i Rifiuti;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della*

provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

DATO ATTO che:

- con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- con decreto del 13 febbraio 2014 pubblicato sulla G.U. Il 21 febbraio 2014, il Ministero dell'Interno ha ulteriormente differito al 30 aprile 2014 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 degli enti locali;
- con decreto del 29 aprile 2014 il Ministro dell'Interno ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

VISTO l'art. 1, comma 668 della L. n° 147/2013 che recita: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”*

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione, aggregata, delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntuale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato;

DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

DATO ATTO altresì della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai commi precedentemente citati, con il Regolamento per il Corrispettivo si procede, con ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/99, al fine meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto diversa dalla situazione presente alla fine degli anni '90 e rappresentata nel DPR 158/99, e della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all'interno di un range più ampio;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, predisposto dai competenti uffici comunali, costituito da n. 37 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di IUC ed in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTO l'allegato parere del Revisore Unico dei Conti;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo n° 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile sulla regolarità Tecnica e Contabile del presente atto in data 08 maggio 2014;

VISTI l'art. 134, comma 4, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267;

DATO atto che nessuno dei Consiglieri desidera intervenire si procede alla votazione;

ESCE dall'aula il Consigliere Savazzi Paolo;

Presenti e votanti n.15 Consiglieri, oltre il Sindaco, su n. 20 assegnati al Comune, con voti favorevoli n.12, astenuti n.04 (Consiglieri Gelati Luigi, Bellelli Davide, Franzoni Matteo, Maffezzoli Giorgio), contrari n. 0, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1.DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.APPROVARE il regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, composto di n. 37 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

3.DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.

4.DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

5.TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

6.DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49, comma 1° del D.L.vo 18.08.2000;

7.DI DICHIARARE, con separata e medesima votazione di cui in premessa, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico degli Enti Locali, Approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

**DISCUSSIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 27
DEL 14.05.2014**

Bottani: " SÌ, grazie al Sindaco, allora, per quanto riguarda la TARI, la tassa sui rifiuti, per noi è appunto un corrispettivo quindi non è tassa e quindi non entra a far parte tecnicamente delle tre gambe che compongono la IUC ... è impropriamente definita tassa. Per quanto riguarda la TARI, è di fatto la gestione di quello che si diceva prima, cioè del Piano finanziario 2014, quindi, comprende: i costi complessivi del servizio di raccolta dei nostri rifiuti. Su questo tema noi poniamo e proponiamo un piano finanziario che si riduce di 102.000 euro rispetto all'ultimo piano del 2013 di 1.745.000 e quindi si riduce a un piano finanziario di 1.643.000 euro 102.000 euro di riduzione! Questo praticamente corrisponde al 6 per cento del piano finanziario in meno, che, poi, si traduce in termini - che è la cosa più importante - su una proposte di riduzione delle tariffe assolutamente considerevoli! Perché, si propone una riduzione per le famiglie, per gli utenti domestici, del 4 per cento e invece, per quanto riguarda le utenze non domestiche, le aziende, di fatto, con una riduzione che varia dal 10 fino a punte del 30 per cento. Diciamo che sulle famiglie questa riduzione delle tariffe ha avuto nel corso dell'ultimo esercizio, negli ultimi 4 anni una riduzione considerevole, perché se consideriamo: le famiglie con 1 componente del 24 per cento, le famiglie con 2 componenti del 25, le famiglie con 3 componenti del 16 per cento, le famiglie con 4 componenti del 10 per cento e via di questo passo ... capiamo, che le riduzioni, per

quanto riguarda strutturale utenze domestiche, che sono la parte importante e più cospicua delle nostre utenze complessive, che appunto sono di 6.674 unità, capiamo che è una riduzione importante e sostanziale e in più, il passaggio dalla raccolta del servizio dei cassonetti alla raccolta domiciliare, cioè a domicilio, ha portato dei risparmi importanti. Perché, paragonando i dati 2010, tra il servizio tradizionale al porta a porta vediamo, che c'è un potenziale risparmio o meglio un effettivo risparmio di 202.000 euro. Quindi, il fatto di essere passati al porta a porta a luglio 2011, ha avuto dei benefici e sta dando dei benefici reali per quanto riguarda le bollette di tutti noi, dei cittadini. Il merito va appunto ascritto a tutti i cittadini che stanno portando e stanno conseguendo questo risultato ma, anche e soprattutto sul passaggio epocale tra il servizio tradizionale, appunto, e il servizio porta a porta che, ha permesso un risparmio paragonando il 2014 al 2010 di oltre 200.000 euro. Quindi, queste sono le tariffe che noi proponiamo, le bollettazioni dovrebbero appunto essere 2: una a fine maggio/inizio giugno e la seconda nel mese di ottobre. Sono e siamo a vostra completa disposizione per il resto."

Esce dall'aula consiliare il Consigliere Paolo Savazzi

Presenti: 16

Sindaco: " Grazie dell'intervento molto sintetico, è aperto il dibattito ... chi desidera intervenire? Tutto chiaro? Bene, allora mettiamo in votazione questo punto ... Anzi, facciamo le tre

votazioni distinte ...

Quindi mettiamo in votazione il 2° punto all'ordine del giorno: Approvazione del Regolamento per la disciplina della tariffa quale corrispettivo in luogo della tassa sui rifiuti. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano Contrari ... Astenuti: 4 ... ma forse Savazzi è uscito? E' uscito. Va bene ... Per l'immediata esecutività, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano ... contrari ... astenuti ...

Bene punto 3: approvazione del piano finanziario per la definizione dei costi del corrispettivo sui rifiuti TARI anno 2014 ... Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano ... contrari ... astenuti ... per l'immediata esecutività .. come sopra.

Per il punto 4: approvazione delle tariffe per i servizi rifiuti anno 2014 ... Chi è d'accordo? Contrari .. Astenuti: 4 ... Immediata esecutività? gli astenuti ... rifacciamo gli astenuti, sono 4 a posto ... benissimo ."

Il Sindaco, quindi, dopo aver constatato definitivamente che non vi è alcun Consigliere che desideri intervenire, passa alle 3 votazioni distinte dei punti 2, 3 e 4.



CITTA' DI CURTATONE
(Provincia di Mantova)

PARERE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE AL REGOLAMENTO, AL PIANO TARIFFARIO E ALLA TARIFFA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI, IN LUOGO DELLA TARI PER L'ANNO 2014.

Il sottoscritto dott. Mauro Golino, in qualità di Revisore Unico del Comune di Curtatone,

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013 prevede che *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."*

VISTO

- il regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, composto di n. 37 articoli e relativi allegati, facenti parte della proposta di deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 158/99, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti deve annualmente redigere un piano finanziario che deve contenere in particolare:
- il piano degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei e strutture disponibili;
- le risorse finanziarie necessarie;
- il modello organizzativo adottato e il livello di qualità del servizio;
- la ricognizione degli impianti esistenti;

PRESO ATTO

- del Piano Finanziario per l'anno 2014 presentato dal gestore del servizio di igiene ambientale "Mantova Ambiente Srl", in conformità ai disposti di cui al citato DPR n. 158/99 ed, in particolare, del quadro economico delle spese gestionali, che prevede per la gestione 2014, una spesa complessiva di euro 1.643.943,41;

VISTA

la tariffa proposta e costituita dai seguenti allegati:
Allegato 1 – Prospetto ripartizione costi,

Allegato 2 - Tariffe utenze domestiche,
Allegato 3 - Tariffe utenze non domestiche,
Allegato 4 – Tariffe utenze mercatali e diverse;

PRESO ATTO

- dei contenuti delle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto citate, e ritenendo i contenuti stessi pertinenti con gli scopi ad essi sottesi;

VISTI

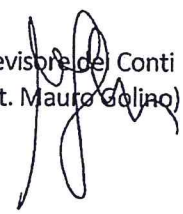
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Responsabili dei Settori interessati sulla regolarità tecnica e contabile delle deliberazioni in oggetto citate;

ESPRIME

per quanto di competenza il proprio **parere favorevole** alle proposte di deliberazione riguardanti l'approvazione del Regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, del relativo Piano finanziario e della Tariffa per l'anno 2014, con i conseguenti e successivi atti, nei termini previsti dalla documentazione esibita.

Boario Terme, 05 maggio 2014.

Il Revisore dei Conti
(dott. Mauro Golino)





COMUNE
DI
CURTATONE

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELLA TARIFFA QUALE
CORRISPETTIVO IN LUOGO DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n°... del)

INDICE GENERALE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	4
ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI	4
ART. 4 SOGGETTO ATTIVO	5
ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO	5
ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI	5
ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	6
ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE	7
ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO	7
ART. 10 CRITERI GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	8
ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE	8
ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE	9
ART. 13 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI	9
ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	10
ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	11
ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	12
ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO	13
ART. 19 RIDUZIONE PER RECUPERO	13
ART. 20 CUMULO DELLE RIDUZIONI	14
ART. 21 AGEVOLAZIONI	14
ART. 22 ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO	14
ART. 23 SCUOLE STATALI	14
ART. 24 TARIFFA GIORNALIERA	15
ART. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI	15
ART. 26 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)	16
ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE	16
ART. 28 POTERI ISTRUTTORI	17
ART. 29 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI	17
ART. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE	17
ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO	18
ART. 32 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA	18
ART. 33 CONGUAGLI E RIMBORSI	18
ART. 34 CONTENZIOSO	18
ART. 35 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	19
ART. 36 NORME TRANSITORIE	19
ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI	19

ALLEGATI	20
ALLEGATO 1	20
ALLEGATO 2	21
ALLEGATO 3	22
ALLEGATO 4	23
LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99	24
ALLEGATO 5	25
ALLEGATO 6	28

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Corrispettivo per i Rifiuti in luogo della TARI, come previsto dall'art. 1, comma 668 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. Le tariffe del Corrispettivo per i Rifiuti si conformano ai principi contenuti nel D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, applicandone i coefficienti con le correzioni stabilite dal presente regolamento in ragione della realtà socio – economica del Comune e delle risultanze dei quantitativi di rifiuti rilevati in forma aggregata nell'anno precedente, in riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 651, della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.

2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.

3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.

4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Sono assimilati per qualità e quantità ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tariffa e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.), come previsto dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il corrispettivo per i rifiuti è applicato e riscosso dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito "Gestore") in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.

2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

3. Ai fini del controllo sulla regolare applicazione del Corrispettivo, il Gestore garantisce al Comune le informazioni sui dati presenti nella banca dati e sulle pratiche di propria competenza.

ART. 5 PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto oggettivo del Corrispettivo per i Rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti e anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- Locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;
- Aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto o con strutture amovibili.
- Possesso: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- Detenzione: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto.
- Utenze domestiche: i locali adibiti a civile abitazione;
- Utenze non domestiche: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione tra le quali le attività commerciali, gli uffici di ogni natura, le attività artigianali o industriali, le associazioni, i musei, ecc. nessuna esclusa.

ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

1. La superficie assoggettabile al Corrispettivo per i Rifiuti è quella calpestabile.

2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il prelevante prelievo sui rifiuti.

3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E).

4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.

6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

ART. 7 ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Sono escluse dall'applicazione del Corrispettivo per i Rifiuti:

- a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a Corrispettivo;
- b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.

2. Sono altresì esclusi:

- a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, calore, gas, telefonia, informatica, ecc.) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
- b) le parti di fabbricati non utilizzate con un'altezza inferiore a m. 1,50, i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
- c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
- d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
- e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;
- f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;
- g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- h) Per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;
- i) Per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
- j) Per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;
- k) Per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
- l) Per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
- m) Per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo il corrispettivo verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

ART. 8 ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.

2. Le superfici caratterizzate dalla produzione promiscua di rifiuti speciali o di sostanze non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti e di rifiuti assimilati sono computate con una riduzione forfetaria del 30%.

3. Le superfici operative scoperte sulle quali siano installati impianti complessi a bassa presenza umana, ovvero adibite ad ammasso o deposito di semilavorati o allo stoccaggio di rifiuti, di materiali riciclati o da avviare al riciclo, sono computate al 20%, previa applicazione delle altre esclusioni stabilite dal presente regolamento.

4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere allegati:

a) il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani ed assimilati;

b) il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione;

c) la planimetria dell'insediamento che evidenzia le zone da escludere o da ridurre con le relative produzioni di rifiuti speciali e le relative superfici calpestabili;

d) l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta;

e) la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.

5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata a Corrispettivo, il Corrispettivo verrà applicato anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ART. 9 CRITERI DI REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per tutte le attività in esso rientranti.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei costi unitari previsti dal contratto di gestione del servizio, inseriti nel Piano Finanziario e illustrati nella allegata relazione tecnica. Tali atti sono predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di competenza, fatte salve le eventuali proroghe per l'approvazione del bilancio di previsione.

3. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero e tiene conto di eventuali modifiche, variazioni o miglioramenti del servizio che siano state definite tra il Comune ed il Gestore per l'anno a cui il Piano stesso si riferisce. Il Piano tiene altresì conto del contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 e di ogni altro introito per convenzioni, tariffe giornaliere, ecc.

4. Il Comune comunica al Gestore del servizio entro il 31 ottobre di ciascun anno i costi delle attività eventualmente svolte dal Comune stesso e da ricomprendere nel Piano Finanziario.

5. Nella relazione accompagnatoria sono valutati gli scostamenti che si siano eventualmente verificati tra la previsione e l'ultimo anno consuntivato, nonché rispetto ai dati provvisori dell'anno in corso, con le relative deduzioni e motivazioni. Sono dettagliatamente descritte le eventuali modifiche o migliorie apportate al servizio, gli investimenti previsti e le modalità per la copertura dei relativi costi.

6. Dovranno essere imputate al Piano Finanziario eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.

7. I crediti divenuti inesigibili sono imputati quali elementi di costo nel primo piano finanziario utile rispetto alla data di intervenuta inesigibilità. Si considerano inesigibili i crediti così qualificati dalla normativa fiscale, in particolare dall'articolo 101, comma 5, D.P.R. 917/1986, purché siano stati inviati i solleciti previsti dal primo comma dell'articolo 32 e sia stata esperita una procedura di recupero, ove ne ricorrano i requisiti di economicità, e siano infruttuosamente trascorsi dodici mesi dalla data di prima scadenza del credito e comunque sia scaduto il termine di pagamento della procedura di recupero stabilita.

8. Eventuali realizzazioni di crediti già inseriti nel Piano Finanziario, saranno contabilizzati e considerati quali sopravvenienze attive, e imputate in riduzione dei costi del Piano Finanziario di competenza.

9. Nel Piano Finanziario è comunque istituito un fondo di accantonamento di importo pari alla media dei crediti non adempiuti delle ultime tre annualità per i quali sia scaduto il termine di versamento indicato nell'atto di costituzione in mora, salvo verifica dell'impatto sulle tariffe.

10. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

ART. 10 CRITERI GENERALE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è determinato in base a tariffe commisurate ad anno solare.

2. Le tariffe si conformano ai criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti di produttività specifica e di adattamento sono commisurati alle reali quantità di rifiuti, aggregate per tipologia, conferite al servizio pubblico, nonché al sistema di misurazione della frazione Secca Residua posto in essere.

3. Per la determinazione delle tariffe sono in particolare individuati i seguenti valori:

- a) la produzione stimata di rifiuti relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, sulla base dei coefficienti Kb e Kd di cui all'articolo 11; in proporzione a tali dati sono ripartiti i costi relativi tra la generalità delle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la percentuale stimata di Raccolta Differenziata;
- c) la produzione stimata di rifiuti derivante da particolari attività, quali i servizi cimiteriali, spazzamento, manutenzione verde pubblico, altri rifiuti urbani esterni ecc.
- d) il numero delle Utenze Domestiche servite;
- e) il numero delle Utenze Non Domestiche servite;
- f) il numero degli abitanti residenti, in base all'ultimo dato disponibile;
- g) i dati della produzione effettiva di rifiuti nel precedente anno, aggregati per frazioni omogenee per il confronto con i dati previsionali.

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Comune da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. La Delibera determina tutti i coefficienti e i parametri utili ai fini del calcolo delle tariffe e le diverse modalità di calcolo.

5. Nella medesima delibera il Comune può modificare il valore percentuale delle riduzioni di cui al presente regolamento con effetto limitato al solo anno di riferimento.

6. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Comune.

ART. 11 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da due quote variabili, rapportate alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. QUOTA FISSA. La tariffa per la quota fissa di ogni categoria è determinata imputando le corrispondenti parti di costo sulla base dei coefficienti Ka per le utenze domestiche e Kc per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99. I coefficienti Ka e Kc possono essere graduati con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale.

4. QUOTA VARIABILE 1 - RACCOLTA DIFFERENZIATA: I costi da coprire tramite la quota variabile relativa alla raccolta differenziata sono riferiti alle voci per la raccolta e il riciclo/trattamento delle frazioni differenziate. La tariffa è determinata sulla base dei coefficienti Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, secondo i criteri di calcolo di cui al DPR 158/99.

5. QUOTA VARIABILE 2 – RIFIUTO SECCO RESIDUO

- a) La produzione stimata per la frazione del secco residuo è determinata in base ai coefficienti di produttività Kb per le utenze domestiche e Kd per le utenze non domestiche, commisurati al sistema di misurazione e di parametrizzazione previsto, e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali. I quantitativi di rifiuti relativi alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche saranno espressi in unità di volume (litro), sulla base del peso specifico medio dei rifiuti calcolato tramite attendibili rilevazioni, anche a campione.
- b) La soglia inferiore di produzione di rifiuto secco non differenziato (in litri) è determinata in misura compresa tra il 40% e il 65% della produzione attesa media; la soglia superiore di produzione (in litri) è pari alla produzione attesa media aumentata tra il 20% e il 35%.
- c) La tariffa media di conferimento per la frazione secca residua (in €/lt) è data dal rapporto tra i costi, relativi alle voci di raccolta e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, come risultanti dal Piano Finanziario, e la produzione della soglia inferiore di rifiuto secco residuo (in litri). Tale tariffa è applicata ai dati di produzione compresi tra la soglia inferiore, che è sempre addebitata anche in presenza di produzione inferiore, e la soglia superiore di conferimento.
- d) Ai conferimenti eccedenti la soglia superiore si applica una tariffa maggiorata del 20% al 35%.
- e) Nella determinazione della tariffa media di conferimento per la frazione secca residua si terrà conto dei possibili minori introiti derivanti dall'applicazione della tariffa a misura e del possibile maggior gettito derivante dai conferimenti oltre la soglia minima di conferimento, attraverso la loro stima mediante criteri razionali e prudenziali, in modo da garantire la copertura totale dei costi.

ART. 12 CONVENZIONI E TARIFFE PER PARTICOLARI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Il Gestore può stipulare apposite convenzioni con le utenze non domestiche caratterizzate da una produzione di rifiuti urbani e assimilati eccedenti i livelli qualitativi e quantitativi previsti dal vigente Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili o dalla produzione di rifiuti da gestire, anche preferibilmente, con particolari tecniche di raccolta.

2. Le convenzioni indicano le specifiche condizioni di gestione del servizio e i connessi oneri economici, fatta salva in ogni caso l'applicazione della quota fissa della tariffa.

3. Gli introiti che derivano da tali convenzioni sono indicati a parte nel piano finanziario e sottratti dai costi che debbono esser coperti con le tariffe di cui al precedente articolo 10.

4. Lo schema di convenzione e le relative tariffe di servizio sono approvate dalla Giunta Comunale, tenendo conto della necessaria copertura dei costi generali e specifici, e comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 13 PERIODI D'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è dovuto limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto. ed è computato a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto del Corrispettivo e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.

2. La parte fissa, la parte variabile 1 e la parte variabile 2 fino alla soglia inferiore di conferimento sono computate a giorni; i conferimenti eccedenti la soglia inferiore di conferimento sono corrisposti in base ai quantitativi effettivi.

3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione purché siano dichiarate entro i termini previsti, o, nel caso di dichiarazioni fuori termini, dalla data della dichiarazione, fatte salve specifiche previsioni del presente Regolamento,

4. La contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, in relazione alla composizione del nucleo familiare, in conformità alle previsioni del DPR 158/99; è inoltre istituita una settima categoria per garage/cantine o luoghi simili, non pertinenziali. L'ALLEGATO 3 riporta le categorie in cui è suddivisa l'utenza domestica.

2. Il numero degli occupanti le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica è quello risultante all'Anagrafe del Comune o da variazione successivamente intervenuta e regolarizzata presso l'Anagrafe stessa. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.).

3. Per le utenze domestiche occupate da soggetti non residenti deve essere dichiarato il numero di occupanti. In caso contrario si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Per le utenze domestiche tenute a disposizione dai proprietari (secondo case), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, per tutti gli utilizzi temporanei inferiori a sei mesi ed ogni altro caso analogo si assume come numero degli occupanti quello indicato all'ALLEGATO 1 del presente Regolamento, fatta salva la facoltà dell'utente di dichiarare i periodi di occupazione (comunque superiori ai sei mesi nell'arco dell'anno solare) e il numero di occupanti nei diversi periodi. In tali casi tutte le variazioni sono contabilizzate esclusivamente a conguaglio.

5. Per le cantine e le autorimesse non pertinenziali ad abitazioni, occupati, utilizzati o detenuti a qualsiasi titolo, si applica la sola quota fissa con il coefficiente K_a previsto per le utenze domestiche con un solo componente del nucleo familiare.

6. Per le unità abitative possedute da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente di un nucleo familiare più esteso. Alle stesse unità abitative è inoltre applicata la riduzione prevista per le case a disposizione.

7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del versamento è uno degli intestatari della scheda famiglia, con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti.

8. Alle utenze riferite a complessi condominiali e laddove sia attivato un sistema di raccolta domiciliare con misurazione del secco residuo, con attività di pulizia affidata a soggetti esterni è associata un'utenza con superficie forfettaria di 10 mq (luogo di deposito dei materiali per la effettuazione del servizio) inserita nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita, anche per la consegna dei materiali per il conferimento dei rifiuti.

ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le categorie delle utenze non domestiche sono indicate all'ALLEGATO 4 del presente Regolamento. Le attività ivi non comprese sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.

4. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:

- le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività economica da conteggiarsi separatamente) e altre attività analoghe, sono associate alla specifica categoria, indicata nell'Allegato 4 al presente Regolamento;
- le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie;
- si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica. A tali utenze è comunque assegnata una sola dotazione di materiali per il conferimento dei rifiuti, adeguata alle specifiche necessità e i rifiuti conferiti sono imputati alle diverse attività in proporzione alle relative superfici.

6. Le utenze non domestiche che di norma svolgono la loro attività al di fuori della propria sede legale e/o operativa (come per le imprese di pulizia, le imprese di manutenzione per conto terzi, pittori, tappezzieri, etc.) devono conferire i propri rifiuti tramite le dotazioni assegnate e presso una delle loro sedi, anche se situate in un comune diverso da dove il rifiuto è stato prodotto.

ART. 16 TARIFFE APPLICABILI A SPECIFICHE TIPOLOGIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. I complessi siti in ambito agricolo e a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione), con una riduzione di tariffa del 30% per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti e della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio dei rifiuti organici e vegetali. Possono fruire di tale riduzione tariffaria le utenze che rientrano nelle categorie previste dalla Legge Regionale Lombarda del 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 6 maggio 2008, n. 4 e s.m.i., rispettandone le disposizioni. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.

2. Le superfici in cui viene esercitata una attività di tipo economico da parte di una associazione ONLUS (quali ad esempio gestioni di bar, ristoranti, vendita di prodotti particolari, ecc.) a cui siano applicate specifiche limitazioni di esercizio, quali ad esempio l'ingresso esclusivo ai soli tesserati, viene inserita nella categoria di riferimento e si applica una riduzione tariffaria del 30%.

3. L'utente decade dalle riduzioni di cui ai due commi precedenti, anche con effetto retroattivo, qualora manchino o vengano meno i requisiti previsti dalla specifica normativa che disciplina tali utenze o non siano rispettate le disposizioni relative alle loro modalità di funzionamento, ovvero se sia negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio.

4. Alle utenze relative a banche e agli istituti di credito è assegnata la categoria 12 (banche e istituti di credito) quando si tratti di sedi centrali o di sedi operative di particolare importanza, con metrature superiore a 1.500 mq e comunque con la presenza di sale convegni o auditorium, caveau, o altre aree simili a bassa frequentazione e bassa produzione di rifiuti. Negli altri casi alle utenze di banche e istituti di credito è assegnata la categoria riferita ad uffici e agenzie.

5. Sono istituite sottocategorie specifiche per le attività di odontotecnico e studio fotografico e di lavanderie e tintorie, inserite tra le attività artigianali tipo botteghe.

6. La categoria di Supermercati, pane e pasta, macellerie ecc. è suddivisa in più sottocategorie per meglio valutare ed attribuire la produzione specifica alle diverse attività in essa ricomprese, non riconducibili ad una produzione omogenea.

7. Alle attività artigianali o industriali con capannoni di produzione di tipo alimentare la tariffa è aumentata del 20%.

8. Qualora un'utenza utilizzi per un periodo di tempo limitato dell'anno un'area scoperta, pubblica o privata (tipo plateatico) per l'esercizio delle attività esercitate all'interno dei locali assoggettati al prelievo, la superficie esterna viene rapportata al periodo, in mesi interi, di utilizzo dichiarato dall'utente e sommata alla superficie dei locali già assoggettati al medesimo utilizzo e non si applica la tariffa giornaliera. Nel periodo di tempo in cui l'utilizzo dell'area esterna non è previsto la stessa deve risultare sgombra e libera da strutture e accessori; in caso contrario la superficie è computata per l'intero anno con recupero delle somme eventualmente non versate oltre alla applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla legge.

9. Si applicano inoltre le seguenti riduzioni tariffarie, in relazione alle peculiarità dell'attività gestita e alla minore attitudine a produrre rifiuti:

- a) attività artigianali ed industriali con una superficie adibita a magazzino superiore alla metà della superficie imponibile totale: riduzione del 20%;
- b) complessi della Grande Distribuzione Organizzata di beni durevoli (ad es. grandi superfici per la vendita di hobbistica, di prodotti dell'elettronica, ecc.): sono inseriti nella categoria degli Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 20%;
- c) attività florovivaistiche esercitate su superfici superiori a 500 mq: sono inseriti in un'apposita sottocategoria entro la categoria di Ipermercati di generi misti, con riduzione della tariffa del 30% in relazione anche alla possibilità di effettuare il compostaggio della frazione organica e vegetale;
- d) magazzini sfitti o inutilizzati, aree coperte o scoperte a bassa o bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe: sono inseriti nella categoria dei magazzini senza alcuna vendita con riduzione della tariffa del 50%;
- e) centri di vendita all'ingrosso di generi misti (tipo cash & carry): sono associati alla categoria di Ipermercati di generi misti con riduzione della tariffa del 20% in relazione alla diversa tipologia di attività e quindi la minore attitudine alla produzione di rifiuto.

ART. 17 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità, gli standard e le frequenze del servizio sono descritti ed individuati nel Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e specificati nella relazione allegata al Piano Finanziario.

2. Il perimetro in cui il servizio è regolarmente effettuato è stabilito nel Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.

3. Le utenze non direttamente servite devono conferire i rifiuti al Centro di Raccolta più vicino o in altro luogo idoneo, definito dal Gestore in accordo con il Comune e opportunamente segnalato sulla base della tipologia di rifiuto; i rifiuti conferiti da tali utenze non sono soggetti a misurazione e la parte variabile 2 della tariffa è computata sulla base della produzione attesa media. Si applica altresì una riduzione al 60% per tener conto del minor servizio offerto.

4. Qualora il servizio venga esteso ad eventuali zone non servite il Corrispettivo per i Rifiuti si applica per intero a far data dalla comunicazione di attivazione del nuovo servizio effettuata dal Gestore o dal Comune.

5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero in caso di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione dello stesso per qualsiasi motivo che abbia determinato situazioni, riconosciute dall'autorità sanitaria, di danno o di pericolo di danno alle persone e/o all'ambiente, il Comune segnala l'accaduto al Gestore del servizio e ingiunge l'immediato ripristino delle normali condizioni operative, fatte salve le sanzioni o le penali previste nella convenzione di affidamento. In tali casi, l'utente ha diritto, previa specifica richiesta trasmessa al Comune e al Gestore, alla riduzione della tariffa dell'80%, rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.

ART. 18 RIDUZIONI PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE E PER COMPOSTAGGIO

1. Si applica una riduzione tariffaria nelle percentuali di seguito riportate alle seguenti fattispecie di utenza:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, per residenti e per non residenti – riduzione del 25%;
- b. abitazioni a disposizione di persone che abbiano acquisito la residenza o il domicilio presso istituti RSA o istituti sanitari a condizione che i locali risultino sfitti e non concessi in comodato – riduzione del 50%;
- c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché tale situazione valga per tutto il nucleo familiare – riduzione del 25%;
- d. locali, diversi dalle abitazioni, e le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché inferiore a 250 giorni nell'anno solare come risultante da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità – riduzione del 25%;

2. La riduzione si applica o cessa se debitamente dichiarata e documentata nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. La riduzione non è applicata sulla parte variabile 2, che è comunque computata in base ai quantitativi realmente conferiti anche se inferiori alla soglia inferiore di conferimento.

3. La riduzione cessa comunque di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. Qualora si rilevi una produzione di rifiuto secco residuo superiore al valore della soglia inferiore di conferimento si procederà ad accertamento in loco per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'accesso all'agevolazione.

4. E' assicurata una riduzione del 20% sulla tariffa riferita alla quota variabile 1 alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in proprio del materiale prodotto. La riduzione è subordinata alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e la disponibilità a sottoporsi a periodici controlli. La riduzione è revocata qualora il dispositivo di compostaggio risultasse inutilizzato o non più presente presso l'utenza, o qualora l'utente non consenta l'effettuazione dei controlli e all'utente è addebitato l'ammontare di tutte le riduzioni fruite, fino a un massimo di cinque annualità, oltre alle eventuali ulteriori sanzioni applicabili.

ART. 19 RIDUZIONE PER RECUPERO

1. La tariffa della quota variabile 1 relativa alle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa/e, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.

3. La percentuale di riduzione è pari alla percentuale del totale dei rifiuti prodotti e avviati al recupero, esclusi gli imballaggi terziari e le eventuali frazioni di rifiuto vendute a terzi (esempio materiali metallici ferrosi e non), rispetto alla capacità produttiva totale di rifiuti assegnata all'utenza non domestica secondo la seguente formula:

$$\% \text{ di recupero} = \frac{\text{Kg rifiuti recuperati}}{\text{Kd assegnato} * \text{Superficie assoggettata}} * 100$$

4. Non rilevano le percentuali di recupero minori del 15%; le percentuali superiori al 70% sono parificate al 70%.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando specifica domanda entro il mese di maggio dell'anno successivo e allegando la documentazione necessaria per l'effettuazione del calcolo.

ART. 20 CUMULO DELLE RIDUZIONI

1. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro e ad ogni utenza verrà assegnata la riduzione più vantaggiosa.

2. In deroga al comma precedente la riduzione di cui al precedente articolo 19 (recupero) è fruibile anche dalle utenze non stabilmente attive di cui al precedente articolo 18, applicandosi alla parte variabile 1 la riduzione più vantaggiosa.

3. Le utenze che fruiscono delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 16 possono fruire anche della riduzione per recupero di cui all'articolo 19.

ART. 21 AGEVOLAZIONI

1. La delibera di approvazione delle tariffe può attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, per le seguenti aree di intervento.

- a) Area sociale 1 per sostegno alla non capacità contributiva della famiglia: sostegno ed aiuti per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per persone disoccupate in assenza di altri sostegni, anche in considerazione del reddito ISEE;
- b) Area sociale 2 per sostegno a forme di associazionismo e cultura: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato "onlus" operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche e/o private, i musei, ecc;
- c) Area sociale 3 per sostegno ad associazioni con attività rivolte al mondo giovanile: sostegno ed aiuti per le associazioni di volontariato sportivo operanti sul territorio comunale con attività orientate al mondo giovanile;
- d) Area tecnica: altre situazioni in cui risulti evidente la minor produzione di rifiuti, diverse da quelle di cui ai precedenti articoli.

2. Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del Corrispettivo per i Rifiuti e comunque non può eccedere il 7% dell'importo del piano finanziario. La delibera che approva le tariffe individua il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni stabilite ai sensi dei paragrafi precedenti, le tipologie specifiche di riduzione ed esenzione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Al minor gettito derivante dalle riduzioni di cui alla lettera d) è data copertura con redistribuzione dei costi sull'intera platea della utenza con le stesse modalità in atto per le altre riduzioni di cui ai precedenti articoli.

ART. 22 ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO

1. Il Consiglio Comunale può istituire ulteriori forme di sostegno ed aiuto, anche in considerazione della recente modifica ai sistemi di calcolo dell'ISEE approvata dal Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2013, tramite una specifica regolamentazione comunale, con visione integrata su tutte le materie e con gestione e risorse adeguate assegnate all'assessorato di riferimento per le politiche sociali, per meglio fronteggiare le situazioni di difficoltà espresse dal territorio comunale.

ART. 23 SCUOLE STATALI

1. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al Corrispettivo.

2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con le tariffe per il Corrispettivo per i Rifiuti.

ART. 24 TARIFFA GIORNALIERA

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'ALLEGATO 4 al presente regolamento si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.

3. La tariffa giornaliera è applicata in forma forfettaria e senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite, facendo riferimento per la parte variabile 2 alla produzione stimata di rifiuti di cui all'articolo 12, comma 4, a).

4. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

5. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.

6. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:

- a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;
- b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
- c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).

7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Corrispettivo, da effettuarsi entro la data di versamento indicata nella avviso di pagamento, compreso il tributo provinciale nella misura stabilita dalla legge.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento.

ART. 25 MANIFESTAZIONI O SPETTACOLI

1. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata di particolare rilevanza, quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Sono escluse le occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici costituzionalmente garantiti e per i banchetti di movimenti politici o associazioni non eccedenti i 16 metri quadrati, purché non si effettui la somministrazione di bevande o alimenti.

2. Il Comune trasmette al Gestore del servizio dei rifiuti urbani e assimilati copia delle licenze, delle autorizzazioni o dei permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti gli eventi di cui al comma precedente. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi, eventualmente sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori, e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso, e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti la zona dell'evento che eventualmente ne fossero interessate.

3. In tali casi il Corrispettivo è applicato senza alcuna necessità di misurazione delle quantità di rifiuto prodotte e conferite.

4. Il pagamento degli oneri indicati nel preventivo viene effettuato direttamente nei confronti del Gestore, che può richiedere un anticipo sino al 70% dei costi preventivati.

5. I costi relativi agli eventi previsti dal presente articolo sono inseriti nel Piano Finanziario a consuntivo.

ART. 26 TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DELLE PROVINCE (TEFA)

1. Al Corrispettivo per i Rifiuti, compresa la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del corrispettivo ed è versato dal Gestore all'Amministrazione Provinciale.

ART. 27 RICHIESTA DEL SERVIZIO E DICHIARAZIONE

1. L'utente deve richiedere al Gestore l'attivazione del servizio di raccolta domiciliare e la consegna dei dispositivi per il conferimento dei rifiuti entro 10 giorni dalla data di inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al prelievo, utilizzando gli appositi moduli previsti agli ALLEGATI 5 e 6 al presente Regolamento.

2. Analoga richiesta deve essere fatta nel caso di cessazione dell'utenza, provvedendo contestualmente alla restituzione dei dispositivi già consegnati.

3. I soggetti passivi presentano al Gestore la dichiarazione relativa al Corrispettivo sui Rifiuti, redatta sugli appositi modelli, pubblicati sul sito del Gestore e del Comune, entro il successivo 31 luglio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel primo semestre dell'anno, ovvero entro il successivo 31 gennaio se il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al corrispettivo iniziano nel secondo semestre dell'anno.

4. Nel caso di possesso o di occupazione in comune di un'unità immobiliare la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti o possessori. Per i soggetti residenti nel Comune l'utenza è comunque iscritta a nome dell'intestatario della scheda famiglia come risultante dagli atti a disposizione del Servizio di Anagrafe del Comune.

5. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.

6. Le dichiarazioni, anche di variazione, presentate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento debbono dichiarare la superficie calpestabile dell'immobile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, e altresì la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, allegando visura e planimetria catastale ovvero planimetria idonea, in scala opportuna e nota, con allegata tabella di riepilogo della superfici calpestabili, firmata dal presentatore dell'istanza in autocertificazione ai sensi della normativa vigente.

7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati o comunque nella situazione rilevante ai fini dell'applicazione del Corrispettivo. In tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro il successivo 31 luglio se le modificazioni si verificano nel primo semestre dell'anno, ed entro il successivo 31 gennaio se le modificazioni si verificano nel secondo semestre dell'anno.

8. Le utenze già inserite nella banca dati relativa al previgente prelievo sui rifiuti restano, in prima applicazione, iscritte all'attuale intestatario. Eventuali modifiche dell'intestatario della posizione rifiuti saranno effettuate, se possibile, alla prima variazione anche d'ufficio e comunicate all'utente per iscritto.

9. Per l'applicazione del Corrispettivo sui Rifiuti restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

10. Eventuali variazioni agli allegati 5 e 6 sono approvate dalla Giunta Comunale e pubblicate sul sito istituzionale del Gestore e del Comune.

11. I modelli della dichiarazione del Corrispettivo per i Rifiuti, su proposta del Gestore, sono approvati dalla Giunta Comunale in base alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché in funzione del necessario coordinamento con altri regolamenti di cui alla disciplina della IUC (art. 1, commi da 639 a 731, L. n° 147 del 27 dicembre 2013) qualora ritenuto necessario dal Comune.

12. Il Gestore trasmette al Comune le dichiarazioni relative al Corrispettivo per i Rifiuti per l'aggiornamento della banca dati relativa alla IUC. Il Comune trasmette al gestore i dati e i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'aggiornamento, d'ufficio, della Banca Dati del Corrispettivo per i Rifiuti.

13. L'integrazione o la modifica dei dati contenuti nella dichiarazione iniziale o di variazione sono effettuate d'ufficio in conformità alle indicazioni di principio di cui all'ALLEGATO 2 del presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti e delle modalità di trasmissione dei dati tra il Comune ed il Gestore.

ART. 28 POTERI ISTRUTTORI

1. Il Gestore designa il Funzionario Responsabile a cui spettano i compiti e i poteri di gestione del Corrispettivo per i Rifiuti, nonché il ruolo di riferimento verso il Comune e l'utenza. La rappresentanza in giudizio della società spetta al Rappresentante Legale della stessa o a procuratori all'uopo delegati.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi dei soggetti passivi il Funzionario Responsabile può inviare all'utente questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. Il Gestore o il Comune possono organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze singole e di categorie di utenze in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione o l'aggiornamento dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal D.P.R. 158/99 o dal presente Regolamento.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

5. Il Comune designa il Funzionario a cui spettano i poteri stabiliti dalla vigente normativa, l'attività di vigilanza e controllo sulla applicazione del corrispettivo da parte del gestore e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.

ART. 29 VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

1. Emergendo l'omessa, l'incompleta o l'inesatta dichiarazione il Gestore del servizio indica all'interessato, con avviso inviato per raccomandata A.R. o P.E.C. ed entro il quinquennio prescrizione di cui all'art. 2948 c.c., le irregolarità riscontrate e le somme dovute distintamente per tariffa, tributo provinciale, interessi di mora e spese, invitandolo a versare il dovuto in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto.

2. Il Gestore del servizio aggiorna la situazione dell'utente sulla base della verifiche effettuate.

ART. 30 SANZIONI, INTERESSI, SPESE E SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Il mancato rispetto da parte dell'utente delle prescrizioni recate dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 7bis d.lgs. 267/2000, in misura pari al 50% degli importi non dichiarati o al 30% degli importi non versati, con un minimo di € 25 e un massimo di € 500.

2. Il Gestore trasmette al Funzionario di cui all'articolo 22, comma 5, le violazioni riscontrate, affinché lo stesso provveda agli adempimenti previsti dagli artt. 18 e seguenti della legge n. 689/1981.

3. Spetta al Gestore il rimborso delle spese di accertamento, forfetizzate nella misura del 10% del valore non versato con un minimo di € 20 e un massimo di € 300.

4. Gli interessi di mora, fissati nella misura del tasso legale aumentato di tre punti percentuali, sono applicati in conformità alle disposizioni dell'articolo 1, comma 165, della legge n. 296/2006.

5. Non si dà luogo alla emissione di fattura o a rimborsi per somme inferiori a 10 € per anno di prelievo, fatti salvi i conguagli per chiusura della posizione.

ART. 31 NUMERO DI RATE, SCADENZE E MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il Corrispettivo per i Rifiuti è versato al Gestore in due rate:
 - la prima scadente il 31 maggio, riferita al primo semestre dell'anno;
 - la seconda scadente il 31 ottobre, riferita al secondo semestre dell'anno.
2. Qualora sessanta giorni prima della scadenza della rata non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno di riferimento, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel precedente anno e si procede al conguaglio nella rata successiva.
3. Il Gestore trasmette agli Utenti, per posta ordinaria e al recapito indicato, le fatture relative alle rate del Corrispettivo, specificando le somme da versare e le modalità di pagamento previste, allegando la modulistica di pagamento precompilata e assicurando in ogni caso la massima semplificazione e facilitazione per il pagamento.
4. Il versamento del Corrispettivo potrà avvenire con una delle seguenti modalità, come meglio specificato nelle fatture: domiciliazione bancaria/postale (ex RID), bollettino MAV, bollettino postale, carte bancomat o di credito, altri servizi elettronici di pagamento interbancari e postali.
5. Il Gestore potrà delegare altri soggetti, nelle forme di legge, alla riscossione del Corrispettivo per i Rifiuti
6. Il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti solo se richieste entro la scadenza del versamento e purché l'utente sia in regola con i pagamenti precedenti. L'utente decade dalla rateizzazione qualora non rispetti le date di scadenza dei pagamenti stabilite nell'accordo di rateizzazione.

ART. 32 SOLLECITO DI PAGAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Gestore sollecita il pagamento delle somme non puntualmente versate attraverso un richiamo nella fattura successiva, nonché tramite specifico atto di costituzione in mora, inviato a mezzo raccomandata A.R o P.E.C. e indicante gli importi da versare in unica rata ed il termine di versamento.
2. Il ritardato pagamento della fattura comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30 per ogni giorno di ritardo, decorrenti dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella fattura stessa, oltre alle eventuali spese di sollecito, determinate forfettariamente in 10 euro oltre IVA di legge se dovuta.
3. Persistendo l'inadempimento, il Gestore provvede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di legge applicabili, con addebito all'utente moroso delle spese relative al procedimento. Il gestore può procedere alla riscossione coattiva anche attraverso la cessione del credito ad idonea società specializzata nel rispetto della normativa vigente.

ART. 33 CONGUAGLI E RIMBORSI

1. Ogni variazione che incide sul corrispettivo dovuto viene conguagliata a consuntivo alla prima scadenza utile.
2. La richiesta di rimborso deve essere supportata da dati oggettivi, certi, documentati o oggettivamente riscontrabili, e va proposta entro cinque anni dall'effettuazione del versamento non dovuto.
3. La richiesta di rimborso è valutata dal Gestore ed evasa entro novanta giorni dalla data di presentazione. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi applicati nella stessa misura degli interessi di mora.

ART. 34 CONTENZIOSO

1. Le controversie relative al Corrispettivo per i rifiuti sono devolute al Giudice ordinario.

ART. 35 NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla vigente normativa.
2. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale in materia.
3. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente testo si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 36 NORME TRANSITORIE

1. Il Gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità dei prelievi per la gestione dei rifiuti urbani entro i prescritti termini decadenziali o prescrizionali.
2. Eventuali maggiori o minori costi o crediti divenuti inesigibili, riferiti ad annualità precedenti, saranno imputati secondo le modalità di cui al DPR 158/99, nei Piani Finanziari, degli anni successivi, riferiti al costo del servizio per i rifiuti.
3. Il Comune provvede alle attività di accertamento, riscossione, rimborso, comprese le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, relativamente alla maggiorazione di cui all'art 14, comma 13, del D.L. 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni nella L. 22 dicembre 2011 n° 214 e smi secondo le previsioni di cui all'art. 1 comma 705 della L. n°147/2013 entro i termini decadenziali o prescrizionali.
4. Qualora entro sessanta giorni prima della scadenza delle rate relative all'anno 2014 non siano state ancora approvate le tariffe del Corrispettivo, la rata in scadenza è computata in acconto e sulla base delle tariffe in vigore nel 2013 per il previgente prelievo sui rifiuti e si procede al conguaglio nella rata successiva.
- 5 A partire dall'anno 2016, per la copertura integrale dei costi del Corrispettivo per i Rifiuti, di cui all'art.1 comma 654 della L. 147/2013, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come disposto dall'art.1 comma 653 della L. 147/2013.

ART. 37 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014 ed abroga tutte le norme regolamentari in contrasto con lo stesso, in particolare il regolamento TARES istituito in applicazione dell'art. 14 del D.L. n° 201/2011 convertito, con modificazioni nella Legge n° 214/2011 e smi. in quanto ora abrogata dall'art. 1 comma 704 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013.

ALLEGATI

ALLEGATO 1		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
0	100	1
101	170	2
171	250	3
251	350	4
351	500	5
501	oltre	6

ALLEGATO 2

Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti

Casistica	Contesto di Inquadramento	Tipologia delle informazioni	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in affitto con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del proprietario dell'immobile	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, viene intestata al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione in attesa di diverse comunicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con almeno due componenti il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto/emigrato ed i dati del nuovo intestatario della scheda famiglia, il numero della scheda famiglia, ed i dati delle ulteriori persone componenti il nucleo	L'utenza viene intestata al nuovo intestatario della scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Decesso	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati del deceduto ed i dati di eventuali eredi	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) e considerata come immobile a disposizione. Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Emigrato	Titolare dell'utenza con casa in proprietà con un solo componente il nucleo	Sono comunicati i dati dell'emigrato	L'utenza rimane intestata alla stessa persona come casa a disposizione, salvo diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Non titolare dell'utenza	Sono comunicati i dati della persona, il numero della scheda famiglia ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Decesso	Titolare dell'utenza in qualità di proprietario per case arredate, affitti inferiori ai sei mesi, ecc. occupata da altro soggetto	Se trattasi di residente, sono comunicati i dati degli eventuali eredi. Negli altri casi obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza subentrante	L'utenza, dal primo giorno del mese successivo a quello dell'evento, rimane intestata al deceduto precisando (eredi di) . Agli eredi è fatto obbligo di comunicare le diverse indicazioni
Decesso/Emigrato	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Le casistiche sono infinite: per le società di capitali, in genere, non vi sono problemi (intestazione alla società), mentre vi sono problemi per le ditte individuali. Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Cambio di ragione sociale, P.IVA e/o CF, sede, ecc.	Titolare dell'utenza di attività non domestica	Ogni sei mesi fornitura della banca dati del registro imprese della CCIAA per controlli.	Obbligo di dichiarazione allo sportello del titolare dell'utenza
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono forniti i dati del nascituro, il numero della scheda famiglia e i dati di tutti i componenti del nucleo con indicazione dell'intestatario	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, ecc	Per i nuovi si intesta l'utenza all'intestatario della nuova scheda famiglia e si inserisce il nucleo familiare Per gli aggregati si aggiorna la composizione del nucleo familiare
Variazioni di residenza	Tutti i casi di utenze domestiche	Sono comunicati i dati della persona/nucleo che varia la residenza, il numero del nucleo familiare, ed i dati di tutti i componenti del nucleo familiare, il luogo di residenza, nuovo e vecchio, l'eventuale proprietà dell'immobile di uscita, il numero ed i componenti del nucleo familiare di destinazione, ecc.	Utenza originaria: se in proprietà e vuoto lo si lascia intestato al proprietario (probabilmente come in precedenza) se in affitto e vuoto lo si intesta al proprietario (sempre come casa a disposizione) Utenza di nuova destinazione: si intesta all'intestatario della scheda famiglia e si inserisce il numero dei componenti Se trattasi di singola persona si aggiorna il numero di componenti dell'utenza d'uscita e si istituisce nuova utenza o si aggiorna il nucleo dell'utenza di destinazione

TIPOLOGIA "INFORMATICA" DEI DATI DA COMUNICARE

Stringa dati anagrafici: Cognome nome / codice fiscale /data e luogo di nascita/ residenza via - n°civico – interno / codice famiglia/ data della nuova condizione/ eventuali dati immobile /altri dati al bisogno;

Composizione nucleo: Cognome nome/codice fiscale/codice famiglia/ intestatario-parentela.

Ogni anno: estrazione totale dell'anagrafe, con i dati come da stringa, per controllo complessivo delle posizioni residenti.

Ogni sei mesi banca dati partite IVA CCIA – Ogni mese: aggiornamento modifiche catasto

ALLEGATO 3				
UTENZE DOMESTICHE Elenco delle categorie e dei coefficienti Ka e Kb				
Pers.	Descrizione	Coeff. Ka	Coeff. Kb	
			Min.	Max
1	Componente nucleo familiare	0,80	0,6	1
1a	Componenti figurativi per Autorimesse e cantine non pertinenti alla abitazione	0,80	Non applicato	
2	Componenti nucleo familiare	0,94	1,1	1,7
3	Componenti nucleo familiare	1,05	1,6	2,3
4	Componenti nucleo familiare	1,14	2,1	3,0
5	Componenti nucleo familiare	1,23	2,6	3,6
6	Componenti nucleo familiare	1,30	3,1	4,2

ALLEGATO 4

ALLEGATO 4 UTENZE NON DOMESTICHE Elenco delle categorie, sottocategorie e dei coefficienti Kc e Kd							
n° cat.	lett	n° int. Cat.	Descrizione categoria	Note per applicazione	Kc min	Kc max	Kd min
1	A	1	Musei, biblioteche		0,26	0,67	2,13
1	B	31	Scuole pubbliche e private, edifici comunali e altri edifici della pubblica amministrazione, sedi associazioni di volontariato onlus, luoghi accessori ai luoghi di culto		0,26	0,67	2,13
2	A	2	Cinematografi e teatri		0,20	0,43	1,63
3	A	3	Autorimesse	spazi adibiti al solo ricovero di mezzi dell'attività quando in luogo e immobile separato e non connesso al sito della eventuale attività principale	0,33	0,60	2,73
3	B	32	Magazzini senza alcuna vendita diretta		0,33	0,60	2,73
3	C	33	Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria (non si applica agli altri uffici da inserire nella categoria specifica)	Sono assimilate tutte le stazioni passeggeri, anche scistiche ed il nolo di materiale per gli sport invernali	0,33	0,60	2,73
3	D	34	Magazzini sfitti o inutilizzati con servizi allacciati e/o parti di mobilio, aree coperte o scoperte a bassa, bassissima produzione di rifiuto, parcheggi coperti e altre situazioni analoghe	Riduzione 50%	0,33	0,60	2,73
3	E	35	Autotrasporti e corrieri per spedizioni		0,33	0,60	2,73
4	A	4	Campeggi		0,50	0,88	4,06
4	B	36	Distributori carburante con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06
4	C	37	Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti		0,50	0,88	4,06
4	D	38	Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso		0,50	0,88	4,06
4	E	39	Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica, ecc.) attività sportiva all'aperto		0,50	0,88	4,06
5	A	5	Stabilimenti balneari, piscine e simili		0,25	0,64	2,02
6	A	6	Autosaloni		0,22	0,51	1,83
6	B	40	Esposizioni beni durevoli	Solo quando riferiti ad attività specialistiche ed esclusive (mobilitici, arredi giardino, e simili)	0,22	0,51	1,83
7	A	7	Alberghi con ristorante	Ristorante riservato alla attività alberghiera	0,78	1,64	6,40
7	B	42	Agriturismo con pernottamento e ristorazione	Ristorante riservato alla attività alberghiera - Riduzione 30%	0,78	1,64	6,40
8	A	8	Alberghi senza ristorante		0,62	1,08	5,04
8	B	43	Agriturismo con solo pernottamento	Riduzione - 30%	0,62	1,08	5,04
9	A	9	Casa di riposo		0,65	1,25	5,33
9	B	44	Convitti, conventi, caserme e carceri		0,65	1,25	5,33
10	A	10	Ospedali, case di cura e cliniche		0,70	1,29	5,73
10	B	41	Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"		0,70	1,29	5,73
11	A	11	Uffici e agenzie	Anche Istituti bancari e di credito quando sportelli o agenzie	0,70	1,52	5,71
11	B	45	Studi professionali tecnici		0,70	1,52	5,71
11	C	46	Studi medici, veterinari, fisioterapie, psicologi, analisi		0,70	1,52	5,71
11	D	47	Sedi di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive		0,70	1,52	5,71
11	E	48	Uffici e caselli autostradali		0,70	1,52	5,71
12	A	12	Banche ed istituti di credito	Solo banche quando sedi centrali o di rappresentanza con spazi caveau, auditorium ecc, > 1.500 mq	0,36	0,61	2,93
13	A	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli		0,65	1,41	5,30
14	A	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze beni durevoli	(esercizi di vicinato)	0,72	1,80	5,90
15	A	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,39	0,83	3,20
16	A	16	Banchi di mercato beni durevoli		0,71	1,78	5,79
17	A	17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,71	1,48	5,82
18	A	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,54	1,03	4,39
18	B	49	Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,54	1,03	4,39
18	C	50	Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintorie	Attività artigianali esercite in spazi limitati	0,54	1,03	4,39
19	A	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie		0,71	1,41	5,82
19	B	51	Gommista		0,71	1,41	5,82
20	A	20	Attività industriali con capannoni di produzione	Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,25	0,92	2,03
20	B	52	Attività industriali con capannoni di produzione alimentare	Produzioni alimentari maggiorazione tariffa + 20% Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,25	0,92	2,03
21	A	21	Attività artigianali con capannoni di produzione	Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,36	1,09	2,93
21	B	53	Attività artigianali con capannoni di produzione alimentare	Produzioni alimentari maggiorazione tariffa + 20% Se superficie magazzini > 50% riduzione tariffa -20%	0,36	1,09	2,93
22	A	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub		3,62	9,63	29,69
22	B	54	Agriturismi con solo ristorazione e associazioni ricreative ristorante/bar (ingresso riservato ai soci)	Riduzione 30%	3,62	9,63	29,69
23	A	23	Mense, birrerie, pialinerie		3,15	7,63	25,86
23	B	55	Fast Food		3,15	7,63	25,86
24	A	24	Bar, caffè, pasticceria		2,57	6,29	21,09
25	A	25	Supermercati generi alimentari	anche con generi misti ma con prevalenza della parte alimentare	1,31	2,76	10,76
25	B	56	Laboratori e negozi vendita pane e pasta		1,31	2,76	10,76
25	C	57	Macellerie, Salumi e formaggi, gastronomie		1,31	2,76	10,76
25	D	58	Negozi vendita generi alimentari fino a 250 mq		1,31	2,76	10,76
26	A	26	Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq		1,00	2,61	8,19
27	A	27	Ortofrutta, peschierie, fiori e piante		4,66	11,29	38,19
27	B	60	Pizza al taglio		4,66	11,29	38,19
28	A	28	Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio (applicabile anche alle parti comuni)		1,02	2,74	8,33
28	B	59	Florovivismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo - accessori per esterni	Grandi aree di vendita ed esposizione	1,02	2,74	8,33
28	C	61	GDO beni durevoli (grandi superfici) e Centri di vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry)	Se GDO beni durevoli grandi superfici riduzione tariffa -20% Se Centri vendita ingrosso generi misti (tipo cash & carry) -20%	1,02	2,74	8,33
29	A	29	Banchi di mercato generi alimentari		2,28	6,92	18,66
30	A	30	Discoteche, night club e sale giochi		0,68	1,91	5,56

LINEE GUIDA PER ADEGUAMENTO DEI COEFFICIENTI DI CUI AL DPR 158/99

Il DPR 158/1999 contiene coefficienti di produttività per la determinazione delle tariffe desunti da studi effettuati negli anni precedenti all'anno della sua approvazione (1999) che sono pertanto da considerare obsoleti. Sono infatti intervenute modifiche significative nella quantità di produzione dei rifiuti correlabili in particolare al progresso tecnologico, alla diversa tipologia dei materiali costituenti i rifiuti stessi, alle maggiori superfici di esercizio delle diverse attività e altresì ai sistemi di raccolta (nella norma si auspicava l'avvento della raccolta differenziata, modello che oggi è sempre più una realtà).

In questa ottica i coefficienti K_b sono stati revisionati anche per rettificare distonie presenti nella tabella originale (ad es., il coefficiente relativo a una famiglia con due componenti recava un coefficiente di produzione minimo superiore al doppio del coefficiente relativo a una famiglia con un componente).

Per meglio adattare i coefficiente alla effettiva realtà, in attesa di una revisione completa delle tabelle contenute nel provvedimento, fermi restando gli algoritmi di calcolo di cui al DPR 158/99, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 651 e 652 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013, i coefficienti di produttività saranno corretti nel rispetto dei seguenti principi.

Regola base per il K_b : il coefficiente K_b , espresso in Kg/Utenza/Die, costituisce l'indicatore della produzione media di rifiuti di una utenza in funzione del numero di componenti; nella determinazione di tale coefficiente si deve tener conto del fatto che, al crescere delle persone, decresce la produzione procapite per effetto del contenimento delle produzioni comuni e per la presenza di produzioni di rifiuto indipendenti o relativamente indipendenti dalla composizione del nucleo familiare.

K_b minimo: la determinazione del coefficiente K_b minimo avviene sommando al valore di 0,6, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,5 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;

K_b massimo: la determinazione del coefficiente K_b massimo avviene sommando al valore di 1, previsto per una persona dal D.P.R. 158/99, un valore di 0,7 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare fino a 4 componenti, e un valore di 0,6 per ogni ulteriore componente.

K_c e K_d minimi: sono ridotti del 35% rispetto al valore stabilito nelle tabelle allegate al DPR 158/1999 in modo di ampliare il range della produzione specifica anche per tener conto della minor produttività di rifiuti connessa ai fattori sopra indicati.

Valori di K_b e K_d assegnati: si devono calibrare i valori di tali coefficienti - tenendo conto che K_b è espresso in Kg/utenza/giorno mentre K_d è espresso in Kg/mq/anno - in modo che la quantità stimata sulla base di tali coefficienti si rapporti alla quantità globale di rifiuti conferiti nell'anno precedente;

Per determinare i valori delle produzioni specifiche per metro quadrato, si procederà nel tempo e per le categorie di utenza più significative, a effettuare opportune rilevazioni a campione delle produzioni medie in rapporto alle superfici effettivamente riscontrate.

ALLEGATO 5

ALLEGATO 5
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA

COMUNE DI _____ **CODICE CLIENTE** _____
Indicare il Comune sede dell'utenza se attivato

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____ telefono _____
residente in via _____ n° _____ interno _____
in qualità di _____ per conto di _____
Intestatario scheda famiglia / coobbligato Intestatario scheda famiglia

nato a _____ il _____ C.F. _____

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità

CHIEDE

☐ di attivare dal giorno _____ l'utenza per il servizio di raccolta rifiuti dai locali e/o aree scoperte nel seguito identificate.

A- IDENTIFICAZIONE DEI LOCALI O AREE SCOPERTE DI CUI ALLA RICHIESTA

_____ Indirizzo immobile (via, strada, piazza) _____ civico _____ interno
_____ C.A.P. _____ Comune _____ Prov.

B- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Proprietà con residenza Proprietà senza residenza Locazione con residenza Locazione senza residenza Comodato senza residenza
_____ Altro (precisare)

C- DESTINAZIONE D'USO DEGLI IMMOBILI

☐ ☐ _____
Abitazione Garage o cantine non pertinenziali Altro (precisare)

Comunica che in precedenza l'immobile era occupato dal Signor (se noto):

cognome o ragione sociale _____
nome _____ CF _____
domicilio o sede fiscale, comune _____
via _____ n° _____

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA (barrare anche più di un caso)

☐ utilizza i contenitori presenti sul posto (solo se riferiti all'occupante precedente e con tag funzionante)
☐ chiede consegna nuovi contenitori
☐ chiede ritiro di bidoni presenti sul posto
☐ utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'abitazione di via _____
Solo per trasferimento nello stesso Comune

Dichiara che il numero persone componenti il nucleo familiare è di _____
(inserire codice famiglia _____)

Dichiara inoltre che sono stabilmente conviventi presso gli stessi locali n° _____ persone
(inserire codice famiglia _____) (inserire codice famiglia _____)

ALLEGATO 5
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA DOMESTICA

Dichiara che la superficie calpestabile di tutti i locali ed aree scoperte è pari a mq. _____ determinata in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunale.

☐ di cessare la conduzione e dell'occupazione dei locali/aree riportati nel quadro A

Scegliere una delle due opzioni a motivazione della richiesta di cessazione

☐ trasferimento in comune di _____ via _____ n _____

☐ i locali non sono ammobiliati e non sono allacciati ad utenze gas, acqua o energia elettrica (se si verificassero le suddette condizioni i locali devono considerarsi a disposizione e quindi soggetti a tariffa nel rispetto del Regolamento Comunale vigente).

PER COMUNI CON SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA

☐ chiede ritiro bidoni

☐ consegna i bidoni al nuovo occupante Sig _____
Codice fiscale _____ Telefono _____

☐ trasferirà i bidoni nella abitazione di cui alla richiesta di attivazione del servizio
solo se il trasferimento è interno al comune

Il recapito postale a cui inviare ulteriori comunicazioni è:

☐ il medesimo dell'utenza di cui al quadro A

☐ altro → intestatario _____
Comune _____ via _____ n _____ tel _____

DICHIARA inoltre che entro i termini previsti dal regolamento per l'applicazione del Corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI, di cui all'1 comma 668 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013 provvederà alla compilazione della Dichiarazione IUC e del Corrispettivo fornendo tutti i dati richiesti e da consegnare presso uno degli sportelli del Comune o del Gestore allegando copia della presente richiesta.

NOTE

INFORMATIVA ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003

Autorizzo il Comune e la società Mantova Ambiente S.r.l. al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. n. 196/03.

Luogo e data _____ FIRMA RICHIEDENTE _____

ALLEGATI: documento d'identità del dichiarante e/o dell'intestatario della scheda famiglia

ALLEGATO 6

ALLEGATO 6
ATTIVAZIONE/CESSIONE UTENZA NON DOMESTICA

COMUNE DI _____ **CODICE CLIENTE** _____
Indicare il Comune sede dell'utenza se attivato

Il/la sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____
codice fiscale _____ telefono _____
residente a _____ prov. _____
in via _____ n. _____
in qualità di _____ per conto di _____
Titolare, Delegato ecc. Azienda ragione sociale

RAGIONE SOCIALE – compilare sempre

Codice Fiscale (sempre per imprese individuali)	P. Iva (se diversa da C.F.)	Telefono
Ragione sociale (o Cognome)	Nome	
Posta elettronica (PEC se disponibile)		
Sede Legale (via, piazza, ..)		n° civico interno
C.A.P.	Comune	Prov. Nazione

A- IDENTIFICAZIONE DEI LOCALI O AREE SCOPERTE DI CUI ALLA RICHIESTA

Indirizzo immobile (via, strada, piazza)	civico	interno
C.A.P.	Comune	Prov.

B- TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

☐	☐	☐	☐	☐
Proprietà con attività	Proprietà senza attività	Locazione con attività	Locazione finanziaria	Comodato con attività
Altro (precisare)				

C- ATTIVITA' ECONOMICA ESERCITATA

Codice ATECO	Altro (precisare)

Comunica che in precedenza l'immobile era occupato dalla utenza (se noto):

cognome o ragione sociale _____
nome _____ CF _____
domicilio o sede fiscale - cap comune _____
via _____ n° _____

ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, consapevole delle pene stabilite dagli artt. 76 e 77 del DPR 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni e sotto la propria responsabilità

CHIEDE

☐ **di attivare dal giorno** _____ **l'utenza per il servizio di raccolta rifiuti dai locali e/o aree scoperte di cui al precedente quadro A.**

ALLEGATO 6
ATTIVAZIONE/CESSAZIONE UTENZA NON DOMESTICA

PER COMUNI CON SISTEMA PORTA A PORTA (barrare anche più di un caso)

- ☐ chiede consegna nuovi contenitori
☐ chiede ritiro di bidoni presenti sul posto
☐ utilizza i bidoni di cui già disponeva per l'utenza di via _____

Solo per trasferimento nello stesso Comune

Dichiara

- che la superficie calpestabile di tutti i locali ed aree scoperte operative è pari a mq. _____ determinata in conformità alle disposizioni del Regolamento Comunale l'utenza ha diritto ad una riduzione della superficie pari a mq. _____ per _____

Precisare le motivazioni

- l'utenza utilizza un plateatico esterno di superficie pari a mq _____ per mesi _____ all'anno, dal mese di _____ al mese di _____

☐ **di cessare la conduzione e dell'occupazione dei locali/aree riportati nel quadro A**

Scegliere una delle due opzioni a motivazione della richiesta di cessazione

- ☐ trasferimento in comune di _____ via _____ n _____
☐ i locali non sono arredati e non sono allacciati ad utenze gas, acqua o energia elettrica (se si verificassero le suddette condizioni i locali devono considerarsi a disposizione e quindi soggetti a tariffa nel rispetto del Regolamento Comunale vigente).

PER COMUNI CON SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA

- ☐ chiede ritiro bidoni
☐ trasferirà i bidoni nella nuova utenza di cui alla richiesta di attivazione del servizio
solo se il trasferimento è interno al comune

Il recapito postale a cui inviare ulteriori comunicazioni è:

- ☐ il medesimo dell'utenza di cui al quadro A
☐ altro → intestatario _____
Comune _____ via _____ n _____ tel _____

DICHIARA inoltre che entro i termini previsti dal regolamento per l'applicazione del Corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI, di cui all'1 comma 668 della L. n° 147 del 27 dicembre 2013 provvederà alla compilazione della Dichiarazione IUC e del Corrispettivo fornendo tutti i dati richiesti e da consegnare presso uno degli sportelli del Comune o del Gestore allegando copia della presente richiesta.

NOTE

INFORMATIVA ex art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003

Autorizzo il Comune e la società Mantova Ambiente S.r.l. al trattamento dei dati personali in conformità al d.lgs. n. 196/03.

Luogo e data _____ FIRMA RICHIEDENTE _____

ALLEGATI: documento d'identità del dichiarante

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to Antonio Badolato

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

PARERI ESPRESSI

Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Daniela Carra

Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Daniela Carra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo, è stata pubblicata il giorno 18 GIU. 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1°, del D.L.vo 18.08.2000 n° 267.

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____.

<A> ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. dell'ordinamento EE. LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

<C> pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____ al _____ senza reclami.

Il Segretario Generale
F.to dott. Giuseppe Capodici

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo



Il Responsabile
Sonia Piva